



# COMUNE DI EMPOLI

**Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata**

**Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza**

**ORDINANZA N. 614 DEL 28/12/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 90 COMMA 6, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2018, SANZIONATA DALL'ART. 113, COMMA 3 LETTERA D), DELLA STESSA LEGGE**

## **IL DIRIGENTE**

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 90C/2018 del 31/12/2018 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 500/2018 a carico della Sig.ra [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società “ALBAN EILER S.R.L.” (p.i. 06855060486), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Piovola n. 49, in qualità di obbligata in solido, per la violazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 6, lettera a), della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 113, comma 3, lettera d), della stessa legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 31 dicembre 2018, alle ore 11:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
  - in data 12 novembre 2018, prot. N. 7774, La Sig.ra [OMISSIS...] , legale rappresentante della Società “ALBAN EILER S.R.L.” ha presentato all'Ufficio Commercio/SUAP del Comune di Empoli la comunicazione di subingresso per l'attività di commercio al dettaglio tramite Internet settore non alimentare con sede legale a Empoli in Via Piovola n. 49 con decorrenza dal 08 agosto 2018, sostituita in data 13 novembre 2018, prot. N. 78271;
  - in data 18 dicembre 2018 l'Ufficio Commercio richiedeva alla Polizia Municipale l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido per comunicazione di subingresso avvenuta dopo il termine di 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 90C/2018 del 31.12.2018 nei confronti del trasgressore a mezzo di Raccomandata A/G, ai sensi della L. N. 890/1982;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- il predetto verbale è stato notificato al trasgressore il 16/01/2019;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 all'obbligata in solido come sopra generalizzata;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 62 del 23 Novembre 2018 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- in data 06 febbraio 2019, prot. N. 8330, la Sig.ra [OMISSIS...] , legale rappresentante della Società "ALBAN EILER S.R.L." presentava memoria difensiva secondo la quale nella SCIA inoltrata utilizzando il portale telematico STAR, nelle note "con firma digitale" è stato indicato che l'attività è iniziata in data 12/11/2018, visto che antecedentemente a tale data la ricorrente non deteneva l'immobile necessario per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori effettuato via internet e che per tale motivo la Sig.ra [OMISSIS...] avvalorava il fatto che la detenzione dell'immobile posto in Empoli (FI), Via Piovola n. 49, è stata concessa dal proprietario dell'immobile solo in data 12/11/2018 come risulta da contratto di comodato d'uso gratuito in corso di registrazione alla data del 06 febbraio 2019. La Sig.ra [OMISSIS...] , ricordando che l'indebita occupazione "*sine titulo*" è *in re ipsa* fonte di danno per il proprietario, conseguente al mancato godimento del bene e dei frutti che lo stesso avrebbe potuto produrre, ha richiesto l'annullamento della sanzione erogata col verbale e, in subordine, di sospendere l'esecutività della sanzione fino all'esito finale del giudizio, chiedendo di essere sentita di persona;
- in data 25 febbraio 2019, prot. N. 13807, la Polizia Municipale, riconoscendo la validità della presentazione delle memorie difensive nel termine di 30 giorni dalla notifica, confermava l'emanazione del verbale in quanto la comunicazione di subingresso era pervenuta al SUAP del Comune di Empoli oltre il termine di 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio;
- in data 15 aprile 2019, prot. N. 25416, l'Ufficio Commercio/SUAP inviava alla Sig.ra [OMISSIS...] l'esito delle memorie difensive, anche a seguito dell'audizione effettuata in data 14 marzo 2019, confermando quanto espresso nella Relazione della Polizia Municipale di cui al punto precedente e ravvisata la buona fede della Sig.ra [OMISSIS...] , accoglieva parzialmente la richiesta della Sig.ra [OMISSIS...] , legale rappresentante della Società "ALBAN EILER S.R.L.", confermando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, ma ammettendo il pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale, ovverosia € 500,00 più le spese di notificazione;

Considerato che:

- l'art. 90, comma 6, lettera a) della citata L.R.T. n. 62/2018 vigente alla data del 31/12/2018 stabiliva che "La comunicazione di [subingresso] è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio; [omissis].";
- l'art. 112, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che "All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).";

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- l'art. 112, comma 2 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.”;
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che “Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.”;
- l'art. 113, comma 3, lettera d) della citata L.R.T. n. 62/2018 vigente alla data del 31/12/2018 stabiliva che “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: d) le disposizioni in materia di [omissis] subingresso [omissis] di cui agli articoli [omissis], 90, [omissis];”;
- la L.R.T. N. 62 del 23 Novembre 2018, nella versione attualmente vigente, non prevede più sanzioni in caso di presentazione della comunicazione di subingresso presentata dopo 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, fermo restando che la predetta comunicazione debba essere presentata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante, per non incorrere in sanzioni;
- l'art. 1, comma 2, della Legge n. 681 del 24 Novembre 1981 stabilisce che: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 500,00 più Euro 16,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

## **ORDINA**

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e al legale rappresentante *pro tempore* della Società “ALBAN EILER S.R.L.” (p.i. 06855060486), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Piovola n. 49, in qualità di obbligata in solido, di versare la somma di Euro 500,00 più Euro 16,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 516,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 90, comma 6, lettera a), della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 novembre 2018, sanzionata dall'art. 113, comma 3, lettera d), della stessa legge;

## **INGIUNGE**

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e al legale rappresentante *pro tempore* della Società “ALBAN EILER

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

S.R.L.” (p.i. 06855060486), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Piovola n. 49, in qualità di obbligata in solido, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 516,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 90C/2018 del 31/12/2018;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

**Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.**

Il Dirigente del Settore  
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.